



Ai sensi dell'art. 55, comma 5°, della legge n.142/90, recepita dalla L.R. n.48/91, per l'impegno relativo alla presente, si attesta la regolare copertura finanziaria.

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. G.B.Montemaggiore

**COMUNE DI BIVONA
PROVINCIA DI AGRIGENTO**

DETERMINAZIONE DEL SINDACO

N. 23 del Reg. Data 30/06/2020

**OGGETTO: Incarico Responsabile Dip. Servizi
Finanziari, Personale, Entrate ed
Attività Produttive.**

L'anno DUEMILAVENTI il giorno trenta del mese di Giugno nella sua stanza,

IL SINDACO

Dott. MILKO CINA'

Vista la Legge 8 Giugno 1990, n. 142, come recepita con Legge Regionale 11/12/1991, n.48, modificata ed integrata con L. R. n. 30/2000;

PREMESSO CHE:

- non è presente nell'organico dell'Ente una figura professionale avente competenza nelle materie attinenti al Dipartimento "Servizi finanziari, Personale, Entrate ed Attività Produttive" cui affidare l'incarico di Responsabile di posizione organizzativa;
- trattandosi di servizi essenziali è necessario garantire la continuità e regolarità degli stessi per assicurare la funzionalità dell'Ente oltre che il buon andamento e l'efficacia dell'azione amministrativa;
- il regime vincolistico in materia di assunzioni di personale dipendente, che si protrae ormai da diversi anni, non consente di colmare la carenza di organico nel settore *de quo* attraverso il procedimento ordinario di reclutamento;
- occorre, pertanto, attribuire l'incarico di responsabile del dipartimento in questione a favore di soggetti in possesso della necessaria esperienza e di adeguata preparazione;
- si intende provvedere mediante incarico ai sensi dell'art.110, comma 1 del T.U., ricorrendo, per l'individuazione dell'incaricato, all'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 che consente ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di avvalersi del personale a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'ente di appartenenza;
- il Ministero dell'Interno con circolare n.2 del 2/10/2005, uniformandosi al parere del Consiglio di Stato, ha chiarito che tale norma è da considerarsi speciale, in quanto introduce una deroga al principio di unicità del rapporto dei pubblici dipendenti, consentendo l'instaurazione di un altro rapporto di lavoro subordinato o autonomo, vincolato comunque al rispetto delle norme sull'incompatibilità, ai sensi dell'art.53 del D.Lgs.165/2001, e delle norme sull'orario di lavoro fissate dal d. lgs. n. 66/2003;
- la circolare del Ministero dell'Interno n. 2 del 26 maggio 2014, avente ad oggetto "*Problematiche applicative in materia di personale dipendente degli enti locali: art. 1, comma 557, della legge 30.12.2004, n. 311*" che sancisce la possibilità di conferire la responsabilità di un ufficio al dipendente di un'altra amministrazione utilizzato ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004 anche nel caso in cui l'utilizzazione sia inferiore rispetto a quanto previsto dall'art. 4, comma 2 bis, del CCNL 14/09/2000;
- il D. L. 24/06/2016, n. 113, convertito nella legge 7/08/2016 n.160, all'art. 16 esclude dalle limitazioni dell'art.9, comma 28, del D. L. 78/2010 (assunzioni a tempo determinato pari al 50% della spesa del 2009) le spese per assunzioni a tempo determinato effettuate ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO CHE:

- il dott. Giovan Battista Montemaggiore, dipendente della Struttura Tecnico Amministrativa dell'ATI Palermo con qualifica di dirigente della Direzione Gestione Finanziaria e Risorse Umane, ha manifestato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di responsabile del servizio finanziario presso il Comune di Bivona;
- con nota n. 1425 del 28/12/2018, l'ATI Palermo ha autorizzato il dott. Giovan Battista Montemaggiore a svolgere l'attività di responsabile del servizio finanziario presso il Comune di Bivona al di fuori del normale orario di servizio ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001.

VISTO l'Art. 110, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che prevede che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato;

DATO ATTO CHE il dott. Giovan Battista Montemaggiore ha già precedentemente svolto tale incarico presso il Comune di Bivona dimostrando il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico e che, pertanto, non è necessario procedere ad una selezione pubblica per il conferimento dell'incarico *de quo*, anche in

considerazione che la durata di tale procedura sarebbe in contrasto con l'esigenza di garantire la continuità e regolarità dei servizi in capo al Dipartimento in questione ed assicurare, quindi, la funzionalità dell'Ente ed il buon andamento e l'efficacia dell'azione amministrativa;

VISTO l'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 (Finanziaria per il 2005) ai sensi del quale: “*i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzato dall'Amministrazione Comunale di appartenenza*”;

RICHIAMATO:

- il parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005, che, con riferimento alla disciplina di cui all'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, ha chiarito che “*è da considerarsi fonte normativa speciale rispetto alla sopravvenuta disciplina di cui all'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001, in tema di utilizzo di contratti di lavoro flessibile, che si rivolge a tutte le amministrazioni e che è attuabile solo in presenza di esigenze temporanee ed eccezionali (presupposto mancante nel comma 557) e per una durata disciplinata dal D.Lgs. n. 368/2001*”;
- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica – U.P.P.A. n. 34/08 del 23 maggio 2008 – nel quale viene confermato il perdurare dell'applicabilità dell'art. 1, comma 557, della legge n. 331/2004, nonostante le modifiche all'art. 36 del Decreto legislativo n. 165/2001 operate dalla legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) e ss.mm.ii, in quanto “*normativa speciale*” che, nel suo ristretto ambito di applicazione, deroga al principio del dovere di esclusività e del divieto di cumulo degli impieghi cui sono soggetti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- il nuovo parere del Consiglio di Stato n. 3764/2013 dell'11 dicembre 2013 (diramato con nota della Prefettura- UTG di Benevento del 9.06.2014, prot. n. 16573 Area II), che, nel rispondere al quesito del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – prot. n. 15802 del 7.11.2013, ha confermato che:
 - la disposizione di cui all'art. 1, comma 557 cit., da qualificare come “*normativa speciale*”, costituisce una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro;
 - in ogni caso, nell'applicazione dell'istituto in esso disciplinato deve essere rispettato il limite della durata massima dell'orario di lavoro fissato in 48 ore settimanali dall'art. 4 del D.lgs. n. 66/2003;
 - l'utilizzazione presso altri enti locali è consentita per le sole prestazioni che non arrechino pregiudizio al corretto svolgimento presso l'ente di appartenenza e non interferiscano con i compiti istituzionali;
- l'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 secondo cui “*Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*”

VISTO l'art. 110, comma 3, del TUEL in base al quale il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato da una indennità ad personam, definita in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

CONSIDERATO CHE con l'orientamento applicativo 107, l'Aran ha ribadito la differenza sostanziale tra l'indennità di posizione e l'indennità ad personam, in quanto la retribuzione di posizione rappresenta una specifica voce retributiva che si collega alla complessità organizzativa ed all'insieme delle responsabilità gestionali interne ed esterne che caratterizzano ogni funzioni dirigenziali prevista dall'ordinamento dell'ente, come valutate sulla base dei criteri autonomamente adottati dall'ente stesso; mentre l'indennità ad personam si collega invece a profili esclusivamente soggettivi (specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali).

VISTA la deliberazione n. 59/2017/PAR con la quale la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Lazio, in merito alla richiesta di parere circa la possibilità di riconoscere al personale assunto ex comma 557 l'indennità ad personam come previsto dall'art. 110, comma 3 del TUEL, ha richiamato l'attenzione dell'Amministrazione sulla necessità di considerare, nella valutazione relativa all'eventuale concessione dell'indennità e alla relativa quantificazione, le disponibilità del proprio bilancio, come peraltro espressamente disposto dall'art. 110 del TUEL.

RITENUTO opportuno integrare il trattamento economico previsto per la categoria di inquadramento del dott. Giovan Battista Montemaggiore con una indennità ad personam tenuto conto di quanto previsto dall'art. 110, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e, dunque, in considerazione:

- del suo curriculum vitae, dal quale si evince una notevole qualificazione professionale e culturale, comprovata anche dalla rilevante attività di formazione esercitata in materia di contabilità pubblica a favore di dipendenti di enti locali;
- della opportunità di garantire un trattamento economico commisurato non tanto alle ore previste dal presente incarico ma, più correttamente, alla gravosità dell'attività oggetto dell'incarico, in considerazione del fatto che il dott. Giovan Battista Montemaggiore seppur con un incarico a tempo parziale, è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di settore alla stessa stregua di un responsabile dei servizi finanziari con rapporto di lavoro a tempo pieno;
- nonché della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali;

VISTA la Deliberazione n.183/2017/PAR della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Molise, che in merito alla richiesta di parere circa la rimborsabilità delle spese di viaggio ad un dipendente di altro Ente incaricato ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, ha ritenuto che possa essere consentito agli enti locali di adattare il vincolo imposto dall'art. 6, comma 12, del D.L. n. 78/2010, ultimo periodo, considerato che lo stesso concorre a determinare il tetto dei risparmi di spesa che essi devono conseguire ai sensi del comma 12, primo periodo.

DATO ATTO CHE:

- il Comune di Bivona, ha conseguito l'obiettivo del saldo di finanza pubblica per l'esercizio precedente e che l'Ente non versa in situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni;
- dal bilancio di previsione per l'anno corrente emerge il rispetto dell'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti, in misura inferiore al 50% in base al disposto dell'art. 76, comma 7, del D.L. n. 112 del 2008, come modificato dalla L. 22/12/2011, n. 214;
- è garantito il rispetto del principio di riduzione della spesa del personale previsto dall'art. 1, comma 557 della Legge 286/2006 e ss.mm.ii.;
- la spesa conseguente alla proroga del rapporto di lavoro in oggetto rientra nei limiti previsti dall'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge 30/07/2010, n. 122 e ss.mm.ii.

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile riportati in calce al presente atto;

DETERMINA

- di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e sono da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
- di confermare al dott. Giovan Battista Montemaggiore, dipendente della Struttura Tecnico Amministrativa dell'ATI Palermo con qualifica di dirigente della Direzione Gestione Finanziaria e Risorse Umane, l'incarico di Responsabile del Dipartimento "Servizi finanziari, Personale, Entrate ed Attività Produttive", con decorrenza dal 01/07/2020 fino alla scadenza del mandato del Sindaco per 12 ore settimanali, attribuendo allo stesso le funzioni gestionali del dipartimento stesso di cui all'art. 51, comma 3, della L. 142/1990 e s.m.i;
- di dare atto che il Comune di Bivona rispetta le disposizioni in materia di spese di personale e, nell'anno precedente, ha rispettato le disposizioni in materia di pareggio di bilancio;
- di dare atto che la prestazione del Dott. Giovan Battista Montemaggiore presso questo Comune avverrà senza pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza e sarà svolta di fuori dell'orario di servizio prestato presso lo stesso Ente;
- di corrispondere una retribuzione mensile di € 2.527,92 comprensiva:
 - della retribuzione tabellare prevista dal CCNL Regioni ed Autonomie Locali per il triennio 2016-2018 per la categoria economica D7 rapportata al numero di ore di servizio previste dal presente incarico;
 - del rateo di tredicesima e degli altri elementi della retribuzione accessoria eventualmente spettanti (indennità di comparto, ecc.);
 - dell'indennità di posizione organizzativa nella misura massima prevista dal CCNL Regioni ed Autonomie Locali per il triennio 2016-2018, tenuto conto della maggiorazione del 30% stabilita dall'art. 17 del richiamato CCNL al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro;
 - di un'indennità *ad personam*, tenuto conto della specifica qualificazione professionale e culturale e anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali;
- di dare atto ai sensi dell'art. 163 comma 2, del TUEL che trattasi di spesa volta ad evitare un danno grave e certo all'ente tenuto conto delle sanzioni e delle ulteriori conseguenze che potrebbero derivare da una non adeguata funzionalità del dipartimento in questione;
- di imputare la spesa derivante dal presente incarico, tenuto conto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell'Ente, alla missione 01 programma 03 titolo 1 (cap. 1100, 1101 e 1140) del bilancio di previsione del corrente esercizio;
- di riconoscere il rimborso delle spese di viaggio nella misura massima stabilita all'articolo 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 così come recepita dall'art. 41, comma 4, del CCNL 14/09/2000.

F.to IL SINDACO

_____ Dott. M.CINA' _____

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo comunale dal _____ al _____
col n° _____ del Reg. di pubblicazione

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo, che la presente deliberazione è stata affissa in copia integrale Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/12/1991, n. 44.

IL SEGRETARIO COMUNALE
